

TI_GERICHTE 16.1995.54 vom 26. April 1995

TI Tribunale d'appello, 1995-04-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.1995.54

FR: TI_GERICHTE 16.1995.54 du 26 avril 1995

IT: TI_GERICHTE 16.1995.54 del 26 aprile 1995

Erwägungen

E. 26

aprile 1995 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 14 ottobre 1994 presentato da _____ patr. dall'avv. _____ contro la sentenza 30 settembre 1994 del Pretore del distretto di Blenio nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza

E. 28

maggio 1993 in re G. AA/R), è altrettanto vero che l'esigenza di una formulazione precisa della parte istante è un requisito di natura processuale. Il mancato ossequio di tale requisito non comporta la nullità dell'atto non trattandosi di un'eventualità prevista dall'art. 142 CPC, ma semmai l'annullabilità dello stesso a condizione che alla parte che se ne prevale sia derivato un pregiudizio (Sträuli/Messmer , ZPO, Kommentar zur Zürcherischen Zivilprozessordnung, 1982, § 108 N. 3; Cocchi/Trezzini , CPC, art. 165, n. 3). L'indicazione _____ e _____ (che è una pura indicazione di comodo nella pratica forense per designare che una parte del processo è costituita di più attori o di più convenuti) non ha nessun significato concreto: dice il nome di uno dei litisconsorti ma non descrive chi siano gli altri, ovvero tutte le parti del processo. Tant'è che nelle due cause di merito precedenti - sfociate nelle sentenze 23 luglio e 2 agosto 1993 - _____ è comparso davanti al pretore con tutti i litisconsorti individuati con nome e cognome. Tuttavia non si giustifica l'applicazione dell'art. 143 CPC poichè se è verificata la presenza di un atto contrario alla procedura, il ricorrente non è in grado di far valere un pregiudizio che gliene deriverebbe. 6. Si pone, per contro, un problema di diritto sostanziale. Infatti, d'ufficio, il giudice è tenuto a verificare la legittimazione delle parti, trattandosi di un presupposto non di solo carattere formale ma che attiene all'applicazione del diritto sostanziale (II CCA

E. 30

marzo 1993 in re P./G. e riferimenti ivi contenuti) Nella concreta fattispecie il pretore avrebbe quindi dovuto verificare la legittimazione di _____ ad agire in giustizia da solo, ossia prescindendo da tutti i liteconsorti che egli non nomina nelle sue comparse. Quest'operazione può essere compiuta esclusivamente sulla base delle precedenti sentenze di merito (23 luglio e 2 agosto 1993 dello stesso pretore). In virtù di quei dispositivi egli non era autorizzato a incassare, da solo, dai convenuti le spese giudiziarie presumibilmente anticipate dagli attori. Infatti nel dispositivo no. 3 della seconda sentenza il pretore ha chiaramente deciso l'esistenza di un rapporto di solidarietà unicamente tra i convenuti, _____ e _____, per quanto riguarda il loro debito per tassa di giustizia e

ripetibili. Ciò comporta la carenza di legittimazione attiva di _____ nella presente azione giudiziaria. 7. Per quanto attiene alla censura ricorsuale circa la mancata produzione da parte dell'avv. _____ della procura scritta, documento che giusta l'art. 65 cpv. 3 CPC deve essere allegato al primo atto di causa, va rilevato che la mancata produzione di questo documento non comporta la nullità dell'istanza, rispettivamente della sentenza, ma semmai la loro annullabilità (Cocchi/Trezzini , CPC, art. 65, n. 2). Nel concreto la questione può rimanere aperta, visto l'esito del ricorso. 8. Nell'ambito dell'art. 327 lett. g CPC, se gli atti sono completi, la Camera di cassazione civile decide nel merito (art. 332 cpv. 2 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la vigente TarLEF pronuncia : I. Il ricorso per cassazione 14 ottobre 1994 di _____ è accolto e la sentenza 30 settembre 1994 del Pretore del distretto di Blenio è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia: 1. L'istanza 28/29 luglio 1994 è respinta. 2. La tassa di giustizia in fr. 180.-- è a carico dell'istante, il quale rifonderà a _____ l'importo di fr. 120.-- a titolo di ripetibili. II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 160.-, già anticipati dal ricorrente, sono poste a carico di _____, Questi verserà a _____ fr. 200.-- a titolo di ripetibili di questa sede. III. Intimazione a: - _____ Comunicazione alla Pretura del distretto di Blenio Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello Il presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.